

TI_GERICHTE 52.2016.111 vom 7. September 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-09-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2016.111

FR: TI_GERICHTE 52.2016.111 du 7 septembre 2016

IT: TI_GERICHTE 52.2016.111 del 7 settembre 2016

Regeste

Licenza edilizia per una recinzione

Erwägungen

E. 24

LPT. 5. 5.1. Invano il ricorrente si richiama all'art. 24 e LPT [introdotto con la novella legislativa del 22 marzo 2013 (RU 2014, pag. 905; FF 2012, pag. 5875-5896) e in vigore dal 1° maggio 2014], che permette di autorizzare provvedimenti edilizi negli edifici non abitati o nelle parti non abitate di edifici (conservati nella loro sostanza), se servono per la tenuta di animali a scopo di hobby agli abitanti di un edificio situato nelle vicinanze e garantiscono una tenuta rispettosa degli animali (cpv. 1) come pure, entro questi stessi limiti, di autorizzare nuovi impianti esterni che sono necessari per un'adeguata tenuta degli animali (cpv. 2). In quanto riferita ai recinti, tale norma è infatti essenzialmente riservata agli animali che sono abitualmente tenuti in un pascolo, segnatamente a quelli che si nutrono di foraggio grezzo (quali bovini, equini, caprini, ovini), rispettivamente suini e volatili (cfr. FF 2012, pag. 5886). Già per questo motivo, non risulta applicabile alla fattispecie. In ogni caso, neppure il ricorrente spiega per quale motivo, dal profilo di una tenuta rispettosa dei tre cani, si renda necessaria la realizzazione di un recinto formato da una fitta struttura in legno, su un'area agricola di addirittura oltre 2'000 mq (per un costo preventivato di fr. 50'000.-). I motivi invocati da RI 1, incentrati sulla sicurezza dei terzi (che ogni detentore di animali deve comunque garantire), non permettono di giungere ad altra conclusione. Peraltro neppure è dato di sapere se il recinto che egli intende collocare sui terreni sarebbe effettivamente sufficiente ad evitare una fuga verso l'esterno dei tre cani pastori. 5.2. Nemmeno giova al ricorrente invocare la possibilità per il municipio di concedere deroghe secondo le NAPR. Infatti, per il comparto situato fuori della zona edificabile, il diritto autonomo comunale non può prevedere deroghe che vadano oltre quanto previsto dal diritto federale che, agli art. 24 e segg. LPT, pone le condizioni minime per la concessione di eccezioni al principio della conformità di zona (cfr. Waldmann/Hänni, op. cit., ad art. 23 n. 1 e ad Vorbemerkungen Art. 24, 24a-d und 37a RPG n. 2 e n. 14). 5.3. Per tutti i motivi che precedono, la recinzione in questione non può pertanto essere autorizzata, così come rettamente concluso dalle precedenti istanze. 6. Ciò detto, da respingere è inoltre la generica censura con cui il ricorrente lamenta una violazione della garanzia della proprietà (art. 26 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101). Tale garanzia tutela in effetti unicamente l'esercizio legittimo della proprietà privata. La garantisce nei limiti tracciati dall'ordinamento giuridico nell'interesse pubblico, in particolare considerando le esigenze della pianificazione del territorio (cfr. DTF 117 Ib 243 consid. 3a; 111 Ib 213 consid. 6c; STF 1C_330/2012 del 22 aprile 2013 consid. 6). Invano il ricorrente invoca questa garanzia, atteso che la recinzione -

come visto - non rispetta l'ordinamento applicabile alle costruzione fuori della zona edificabile (art. 24 segg. LPT), che è sorretto da un importante interesse pubblico, segnatamente quello di mantenere una chiara distinzione tra la zona edificabile e quella non edificabile e di preservare, nel limite del possibile, la zona agricola dalla costruzione di edifici e impianti. 7. Nulla può dedurre l'insorgente dalla recinzione esistente, che è stata posata senza permesso e per la quale è già stato negato un permesso a posteriori (cfr. supra , consid. B). Il fatto di averla acquistata in buona fede non lo poneva al riparo da provvedimenti volti a ristabilire una situazione conforme al diritto (cfr. Adelio Scolari , Commentario, II ed., Cadenazzo 1996, ad art. 43 LE n. 1307). D'altra parte neppure risulta che la competente autorità cantonale gli avesse mai fornito delle rassicurazioni in merito alla sua legittimità: cade dunque nel vuoto anche il richiamo al principio dell'affidamento (cfr. al riguardo DTF 131 II 627 consid. 6.1 e rimandi). 8. Stante quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata, siccome immune da violazioni del diritto. 9. Con l'emanazione della presente decisione diviene priva di oggetto la richiesta di accertamento dell'effetto sospensivo dell'impugnativa, dato per legge (cfr. art. 71 LPAmM). 10. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmM). Non si assegnano ripetibili (art. 49 LPAmM) al comune, già perché non si è avvalso dell'assistenza di un legale. Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata, resta a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.